

I contribuenti entro il 30/11 devono presentare il versamento per accedere alla sanatoria

Liti pendenti, pagare non basta

Valutare se è meglio attendere il giudicato per i rimborsi

DI DUILIO LIBURDI
E MAURIZIO TOZZI

Liti pendenti al rush finale. Ultimi giorni per verificare l'importo da pagare, scomputare le cifre versate e procedere al pagamento. La sanatoria comunque si chiude con la domanda di definizione. Per chi ha già pagato almeno il 50% all'agente della riscossione conviene discutere la controversia e attendere con la presentazione della domanda: solo l'esito positivo della sentenza, infatti, permette il rimborso delle somme eccedenti.

Manca ormai poco alla chiusura delle liti pendenti. O meglio, è prossima la scadenza del versamento, il 30 novembre, mentre la procedura potrà continuare fino al 2 aprile 2012; ciò in quanto è utile rammentare che il condono si perfeziona e chiude solo con la presentazione della domanda, adempimento che appunto ha un termine di scadenza di molto più lungo rispetto a quello di versamento. Dal che deriva un fondamentale corollario: il pagamento pur essendo indispensabile (se dovuto), non è sufficiente alla sanatoria e in tutte le controversie in cui è possibile il sopraggiungere di una decisione il contribuente deve adeguatamente valutare se attendere il giudicato o evitare ogni rischio e «chiudere» la procedura.

Un esempio aiuta a comprendere la vicenda. Il condono, come detto, si perfeziona con la domanda ed in particolare le cifre dovute sono da calcolare in riferimento allo stato del contenzioso al momento di presentazione della stessa. Se entro il prossimo 30 novembre 2011 si procede al pagamento ma non si presenta la definizione, la lite non è definita. Qualora dovesse sopraggiungere un giudicato, sarà obbligatorio rivedere il pagamento effettuato alla luce dello stato del contenzioso per comprendere se bisogna integrare gli importi o, viceversa, si è versato in eccedenza e dunque si può avere diritto a un rimborso. Si consideri un ricorso in Ctp discusso a giugno scorso con

sentenza non depositata. Ad oggi è sufficiente pagare il 30% del valore della lite; se però non si «blocca» il condono presentando la domanda e si decide di aspettare la scadenza ultima del 2 aprile 2012, il sopraggiungere della sentenza può far variare l'importo sia in aumento che in diminuzione. In particolare, se la sentenza è favorevole il contribuente deve solo il 10% e dunque deve ottenere il rimborso del 20% versato in più. Di contro, in caso di giudicato sfavorevole, la somma da pagare è pari al 50% della lite e si rende necessario integrare il pagamento, anche dopo il 30 novembre. In caso di esito parziale, infine, si rende prima necessario riliquidare l'importo dovuto, dovendosi applicare sia la percentuale del 10% al valore della lite «vinta», che quella del 50% alla lite «persa» e poi bisogna verificare se integrare il versamento o ottenere il rimborso. Dal che deriva che chi si trova in simili situazioni, ossia con l'evenienza di una sentenza che può sopraggiungere, qualora voglia evitare le complicazioni predette deve non solo versare (sempre se dovuto) ma anche presentare la domanda.

Ovviamente la scelta di «attendere» la sentenza è esplorabile da coloro che hanno avuto sensazioni positive in sede di discussione e dunque intendono «scommettere» sull'esito positivo con conseguente possibilità di recupero di una parte dell'importo necessario al condono. Tornando all'esempio precedente, se oggi è dovuto il 30%, ma si auspica l'esito favorevole dei giudici, qualora lo stesso dovesse sopraggiungere si otterrà il rimborso delle eccedenze.

E una simile situazione è tanto più interessante se si pensa a quelle ipotesi in cui già sono state pagati degli importi all'agente della riscossione che sono superiori non solo agli importi dovuti per la definizione, ma anche al 50% del valore della lite: in tali evenienze, infatti, per esplicita previsione dell'art. 16, comma 5, della Legge n. 289 del 2002, il rimborso degli

importi eccedenti è ottenibile solo con una sentenza favorevole. Pertanto, se l'agente ha già «in mano» oltre il 50% del valore della lite, le conseguenze della sentenza possono essere solo positive per il contribuente. Infatti, se il giudicato è negativo, comunque il contribuente non deve versare nulla (il 50% è scomputabile dalle cifre già possedute dall'agente) e perde in ogni caso le eccedenze. Se, invece, il giudicato è positivo, anche parzialmente, il contribuente in relazione alla quota «vinta» non solo riduce l'importo della definizione, ma ottiene anche il rimborso dell'eccedenza. Ad esempio, se all'agente della riscossione, di una lite di 10 mila euro, già sono stati versati 5.500 euro tra iscrizioni a ruolo provvisorie e interessi, la definizione in assenza di giudicato costa 3 mila euro: questo importo non è da versare in quanto interamente scomputabile dai 5.500 euro già versati, ma purtroppo l'assenza di un giudicato favorevole non consente la restituzione dell'eccedenza di 2.500 euro.

Se però la lite è «calendariata» nei prossimi mesi, conviene da un lato non presentare subito la domanda di definizione per non chiudere il condono e dall'altro non avvalersi, in sede di discussione, della sospensione e richiedere la decisione della lite. Il sopraggiungere della sentenza potrà solo migliorare la posizione del contribuente: infatti, se perde, comunque non versa nulla atteso che l'importo di 5 mila euro è scomputabile e comunque l'eccedenza di 500 euro non viene restituita. Se vince, invece, deve pagare il 10% (ossia 1.000 euro), non versa in virtù dello scomputo e ottiene il rimborso di 4.500 euro. E lo stesso dicasi in caso di esito parziale. È ovvio comunque che tali valutazioni devono essere effettuate solo da coloro che non hanno un esito positivo di un giudicato. Chi invece è già in presenza di un giudicato favorevole non deve affatto perdere tempo e procedere tempestivamente non solo al pagamento (sempre se si deve pagare qualco-



sa dopo l'eventuale scomputo degli importi già in possesso dell'agente della riscossione), ma soprattutto presentare la domanda per perfezionare il condono; fatto ciò, infatti, qualsiasi sia l'esito della controversia non muterà l'importo dovuto per la definizione, che resta sempre del 10% con possibilità di ottenere il rimborso delle cifre eccedenti.

—© Riproduzione riservata—■